FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

COMUNICATO Protocollo n: 1569 del 1 giugno 2018	NUMERO: 162 ANNO SPORTIVO: 2017/2018

PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI

Organi Centrali e Periferici

OGGETTO

Tribunale Federale

ABSTRACT

Decisione n. 1/2018 del Tribunale Federale – Procedimenti nn. 1/FIH/2018 e 2/FIH/2018

ALLEGATI

RIFERIMENTI NORMATIVI

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO

Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimenti riuniti n. 1/FIH/2018 e n. 2/FIH/2018

DECISIONE n. 1/2018

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente supplente)

all'esito della camera di consiglio del 23 maggio 2018, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, semplicemente RdG FIH 2017), prot. n. 32, del 16 aprile 2018, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **Francesco Cinti**, nato il 21.08.1961, nella qualità di Dirigente Societario del Sodalizio A.S.D. Club Hockey Libero San Vito Romano 1967, "*per avere inviato al sig. Francesco Marrari, Designatore Arbitrale Nazionale, dal proprio cellulare sia messaggi di testo che vocali (tramite il dispositivo WhatsApp e sms) di tenore altamente offensivo, nonché lesivi dell'integrità morale, con riferimento, presumibilmente, ad una gara tenutasi presso il campo dell'Acqua Acetosa a Roma in data 19.11.2017 tra le squadre del sodalizio A.S.D. Club Hockey Libero San Vito Romano 1967e Butterfly Roma HCC; con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, art. 57, c.1, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH 2015 degli artt. 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; con contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 38, lettera f) del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti*" – il conseguente procedimento disciplinare reca il n. 1/FIH/2018.

Ancora, con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, semplicemente RdG FIH 2017), prot. n. 33 del 16 aprile 2018, il

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **Francesco Cinti**, nato il 21.08.1961, nella qualità di Dirigente Societario del Sodalizio A.S.D. Club Hockey Libero San Vito Romano 1967 *"per aver proferito dalle tribune in occasione della gara U21 Maschile tenutasi presso il campo le seguenti frasi così come riportate nel verbale di gara: <scimmie> <siete degli incapaci....non sapete le regole....fischiane una giusta...la colpa è di Marrari che vi ha messo ad arbitrare>; frasi indirizzate nei confronti della coppia arbitrale composta dai Sig.ri Jawed e Kamaal Jawed Khan e che certamente appaiono ingiuriose, offensive e lesive dell'integrità morale degli stessi; inoltre, per essersi introdotto a fine Partita nel campo di gioco senza alcuna autorizzazione da parte degli ufficiali di gara, <al fine di protestare ulteriormente sulle decisioni arbitrali>; con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, art. 57, c.1, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH 2015 degli artt. 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; con contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 38, lettera f) del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti"* - il conseguente procedimento disciplinare reca il n. 2/FIH/2018.

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 24/04/2018, regolarmente comunicato alle parti, ha fissato l'udienza di discussione per il 23 maggio 2018, nella quale sono comparsi il Procuratore Federale, Avv. Carlo D'Amelio, nonché il sig. Francesco Cinti personalmente, ed è stata disposta la riunione dei procedimenti in epigrafe indicati per ragioni di connessione, quantomeno soggettiva, come da separati verbali.

Esaurita la discussione, il Procuratore Federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

a) quanto al procedimento n. 1/FIH/2018, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, RdG FIH 2017, condannare l'incolpato alla sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per mesi 3 (tre), con aumento di un terzo ai sensi dell'art. 38, lett. f), RdG FIH 2017, per un totale di mesi 4 (quattro); b) quanto al procedimento n. 2/FIH/2018, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, RdG FIH 2017, condannare l'incolpato alla sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per mesi 3 (tre), con aumento di un terzo ai sensi dell'art. 38, lett. f), RdG FIH 2017, per un totale di mesi 4 (quattro).

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

Motivi della decisione

Gli atti di deferimento a giudizio del sig. Francesco Cinti sono complessivamente fondati e, pertanto, meritano accoglimento, sia pure con le precisazioni che seguiranno in ordine al procedimento n. 2/FIH/2018.

Iniziando dal procedimento n. 1/FIH/2018, non v'è dubbio che la documentazione acquisita dalla Procura Federale comprova pienamente la responsabilità dell'incolpato per la violazione degli artt. 1, co. 1 e 3, e 57, co. 1, RdG FIH 2017.

Segnatamente, ci si riferisce ai messaggi di testo e al messaggio audio inviati (quest'ultimo tramite l'applicazione Whatsapp) dal telefono cellulare del sig. Cinti a quello del sig. Francesco Marrari, quale Designatore Arbitrale Nazionale FIH, dopo la conclusione della gara Butterfly Roma HCC – CHL Libero San Vito del 19 novembre 2017, valida per il Campionato U21 Maschile e terminata con il risultato di 2-1 per la squadra di casa (come da C.U. FIH n. 021 – Stagione 2017-2018).

Infatti, pacifico che i messaggi in contestazione sono stati inviati dal dispositivo del sig. Cinti, come risulta dalla documentazione all'uopo fornita dall'Ufficio Tesseramento FIH alla Procura Federale; e che lo stesso sig. Cinti ne è stato l'autore materiale, tanto da avere confermato sia l'invio che i contenuti dei predetti messaggi anche dinanzi all'intestato Tribunale Federale; il Collegio ritiene che, nel caso di specie, le espressioni utilizzate dall'incolpato abbiano ampiamente travalicato i limiti di una sana e leale critica sportiva nei confronti del loro destinatario, quand'anche astrattamente fondata.

In particolare, a prescindere da un'eventuale connotazione ingiuriosa, in senso strettamente penalistico, delle espressioni utilizzate, che certamente non spetta al Tribunale Federale valutare, non si ravvisa alcun legittimo esercizio del diritto di critica in frasi quali "*Vaffanculo a te e tutti i Kan*" (messaggio di testo del 19 novembre 2017, ore 16:37), oppure "*Manda due competenti, c'è stata una rissa di 100 persone – Deficiente*!" (messaggio audio del 19 novembre 2017, ore 16:39), che l'incolpato ha rivolto al Designatore Arbitrale Nazionale FIH dopo l'incontro Butterfly Roma HCC – CHL Libero San Vito.

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

Piuttosto, trattasi di insulti, nel senso letterale del termine, dunque di espressioni di spregio volte a offendere la dignità personale del loro destinatario, che nell'ordinamento federale ben possono essere ricondotte alla violazione dei principi della lealtà e correttezza sportiva, ai quali tutti i tesserati sono tenuti a conformare la loro condotta.

Tanto più, occorre soggiungere, ciò vale per quei tesserati che ricoprono funzioni apicali nella comunità hockeystica, come nel caso del sig. Francesco Cinti, che all'epoca dei fatti in contestazione rivestiva – e tuttora riveste – la qualità di Consigliere Federale: infatti, l'art. 47, lett. a), RdG FIH consente all'Organo giudicante, nell'esercizio del potere discrezionale di applicazione della sanzione, di valutare la gravità dell'infrazione desunta (per quanto qui interessa) "*dalla qualità personale dell'agente nell'ambito della Federazione, ovvero la qualifica rivestita e le funzioni esercitate*".

L'atto di deferimento in esame, quindi, è fondato e la richiesta sanzionatoria della Procura Federale merita integrale accoglimento sia rispetto alla sanzione edittale massima di mesi tre di sospensione da qualsiasi attività federale, sia in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 38, lett. f), RdG FIH, avendo il sig. Cinti posto in essere la propria condotta "*contro [...] una persona incaricata di funzioni federali, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio*", di talchè trova applicazione l'aumento di un terzo del massimo edittale, pari a un mese.

Passando al procedimento n. 2/FIH/2018, la Procura Federale contesta all'incolpato, nella qualità ricoperta all'epoca dei fatti, di avere posto in essere condotte lesive dell'integrità morale e dell'immagine dei direttori di gara, nonché di avere proferito frasi ingiuriose ed offensive.

Quanto dedotto dalla Procura Federale è documentalmente provato dal referto di gara, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione personale di entrambi gli arbitri della gara oggetto di indagine, nonché dalle dichiarazioni rese, a seguito di istanza, da Francesco Cinti in sede di audizione del 15 marzo 2018.

Nella deposizione resa dal Cinti emerge che, in occasione della gara tenutasi il 19.11.2017 tra le squadre HC Butterfly e ASD CHL San Vito Romano 1967, ha effettivamente ammesso di

aver *"manifestato il mio disappunto verbale"* mentre sedeva sugli spalti, confermando le frasi riportate nel verbale, eccetto, di aver proferito l'epiteto *"scimmie"*.

L'incolpato, sempre nell'audizione, ha anche sostenuto che, seppur entrato sul campo, non avrebbe protestato ulteriormente sulle decisioni arbitrali al termine della gara.

L'ingresso sul campo è stato giustificato *"esclusivamente con lo scopo di permettere ai componenti della mia squadra giovanile di accedere al campo, in quanto impegnati nella gara immediatamente successiva"*.

Questo Tribunale riconosce che, effettivamente, i direttori di gara, nel verbale, non imputano la frase ingiuriosa al sig. Cinti, ma ad *"un sostenitore del San Vito non identificato"*, con la conseguenza che la frase ritenuta in maggior misura ingiuriosa non è ascrivibile all'incolpato.

Per quanto attiene all'entrata nel recinto di gioco, la stessa poteva avvenire solamente con l'autorizzazione dei direttori di gara, ma che non vi è prova che sia stata concessa.

Francesco Cinti ha sostenuto, altresì, che il referto di gara è stato firmato dai rappresentanti delle società solamente nella prima pagina e non la successiva che riportava in gran parte gli avvenimenti contestati, volendo così evidenziare la discrezionalità degli arbitri nel riportare i fatti.

Questo Tribunale non condivide tale eccezione in quanto nella prima pagina del referto, quella sottoscritta dai dirigenti delle società, nella parte delle annotazioni varie vengono riportati, nello spazio disponibile, parte degli accadimenti e precisato *"continua su seconda pagina"*, risultando palese la prosecuzione della descrizione di quanto accaduto ed imputabile all'incolpato.

Per il caso di specie diviene dirimente accertare l'efficacia probatoria del referto arbitrale. Preliminarmente si ribadisce che il referto degli Ufficiali di gara, rientrante tra i documenti ufficiali della Federazione, costituisce prova fidefaciente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento dei tesserati e dei sostenitori e in genere ogni questione in esso descritta deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione.

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che il referto arbitrale, secondo costante giurisprudenza degli Organi Giudicanti, confermata sul punto dall'art. 54 del Regolamento gare e campionati FIH, da altrettanto consolidata giurisprudenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), gode di efficacia probatoria privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni+4/FIGC del 15.1.2013).

Ne consegue che la valutazione riguardo alla natura e gravità della condotta addebitata all'incolpato in questione è stata condotta e ponderata sulla base di quanto esposto dai Direttori di gara nel referto in atti.

Per la determinazione del provvedimento da adottare, valutato il referto nella sua completezza, non è ritenuta congrua la richiesta del Procuratore Federale della sanzione per il massimo edittale, in considerazione che la frase più ingiuriosa *(siete delle scimmie)* non è ascrivibile al sig. Cinti, mentre per tutte le altre è pacifica l'ammissione: pertanto, ribadite le osservazioni già svolte in ordine all'art. 47, lett. a), RdG FIH, la richiesta sanzionatoria della Procura Federale viene parzialmente accolta con l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'incolpato da qualsiasi attività federale per giorni 45 (quarantacinque).

Si ritiene condivisibile anche per il procedimento n. 2 la circostante aggravante di cui all'art. 38, lettera f), del RdG FIH, avendo il sig. Cinti posto in essere la propria condotta "*contro un ufficiale di gara [...] nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio*", con la precisazione che questa dovrà essere graduata in funzione della sanzione applicata: l'aumento ex art. 41, RdG FIH 2017, pertanto, è ritenuto congruo in giorni 10 (dieci).

Conseguentemente, il Tribunale ritiene congrua la sanzione della sospensione dell'incolpato da qualsivoglia attività federale per complessivi 55 (cinquantacinque) giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui procedimenti in oggetto, dichiara gli atti di deferimento a giudizio fondati e, per l'effetto, condanna il sig. Francesco Cinti, nato a San Vito Romano (RM) il 21.08.1961, nella qualità di Dirigente societario del Sodalizio A.S.D. club Hockey Libero San Vito Romano 1967, a) quanto al procedimento n. 1/FIH/2018, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, RdG 2017, nonché dell'art. 38, lett. f), RdG 2017, alla sanzione

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

della sospensione da qualsivoglia attività federale per mesi 4 (quattro), come da motivazione che il Tribunale si riserva di depositare, ai sensi dell'art. 121 RdG FIH 2017; b) quanto al procedimento n. 2/FIH/2018, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, RdG 2017, nonché dell'art. 38, lett. f), RdG 2017, alla sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per complessivi giorni 55 (cinquantacinque), come da motivazione che il Tribunale si riserva di depositare, ai sensi dell'art. 121 RdG FIH 2017, attesa la particolare complessità dei procedimenti.

Così deciso in Roma il 23-31 maggio 2018

Il Presidente
fto Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo
fto Avv. Giuseppe Matano

Il Componente supplente
fto Avv. Luigi Tocci

Per la pubblicazione
Roma, 1 giugno 2018

Il Segretario Generale
Francesca Vici